



Sede provinciale di Catania

Cassazione penale sez. V - 23/09/2022, n. 39809

Violazione di domicilio: il fatto che il contratto di locazione non è registrato e che gli occupanti hanno sospeso il pagamento del canone non esclude la responsabilità del proprietario dell'immobile che vi si introduce con violenza

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello "ius excludendi", quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo; in tal senso, viene in rilievo non già il titolo formale in virtù del quale il domicilio – nell'accezione, costituzionalmente tutelata, di luogo in cui si esplica la personalità dell'individuo nell'intimità - è costituito, bensì il rapporto di fatto instaurato con l'abitazione (confermata, nella specie, la responsabilità per violazione di domicilio della proprietaria di un immobile concesso in locazione che si era introdotta con violenza nell'appartamento occupato dalle persone offese in virtù di un contratto di locazione non registrato; irrilevante il fatto che le persone offese avevano sospeso il pagamento del canone, atteso che l'imputata non aveva intrapreso azione giudiziaria alcuna).